

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**  
**ROMA**  
**RICORSO**

**PER:**

BATTISTI GIORGIA	BTTGRG89B57E472 Y	LATINA 1702/1989	VIA I. PIZZETTI, 13 - LATINA	ADSS - AOODRLA 0022567 DEL 21/06/2019 A047 - AOODRLA 0000458 DEL 09/07/2019
BRANCATELLI LAURA	BRNLRA79S58E472 N	LATINA 18/11/1979	LATINA VIA ADIGE, 14	ADSS - AOODRLA 0022571 DEL 21/06/2019
CALOCERO LAURA	CLCLRA74R70E472 Y	LATINA 30/10/1974	VIA CAPRAIA, 213 - LATINA	ADSS - AOODRLA 0022574 DEL 21/06/2019
CIAMPA EMANUELE	CMPMNL79B16A78 3H	BENEVENTO 16/02/1979	VIA F. PAGA, 74 - BENEVENTO	A047 - AOODRLA 0025211 DEL 15/07/2019 ADSS - AOODRLA 0022575 DEL 21/06/2019
CONDEMI MARIA CRISTINA	CNDMCR80B58Z603 T	LONTUE' (RCH) 18/02/1980	CORSO SALTOLAVECC HIA, 262 - MARINA DI SAN LORENZO (RC)	ADMM - AOODRCAL 0009914 DEL 13/06/2019 A028 - AOODRCA 0017751 DEL 31/07/2019
CORBI AUGUSTO	CRBGST78S06L719F	VELLETRI (RM) 06/11/1978	VIA DELLA CARBONARA, 4 - SERMONETA (LT)	A063 - AOODRCAL 0009783 DEL 11/06/2019 AL56 - AOODRLA 0022642 DEL 21/06/2019 AL55 - AOODRLA 0022643 DEL 21/06/2019 ADSS - AOODRLA 0022577 DEL 21/06/2019 A029 - AOODRLA 0026554 DEL 24/07/2019 A030 - AOODRLA 0026556 DEL 24/07/2019 A060 - AOODRLA 0026196 DEL 22/07/2019 A037 - AOODRLA 0021969 DEL 14/06/2019
DATTOLA VALENTINA	DTTVNT80H49F112 Q	MELITO DI PORTO SALVO (RC) 09/06/1980	MELITO DI PORTO SALVO (RC) VIA ROMA, 79	ADSS - AOODRCAL 0009918 DEL 13/06/2019
DI BIASE ALESSIA MARIA	DBSLSM85A54D843 X	GAETA (LT) 14/01/1985	V.LE OCEANIA, 32 - GAETA	ADSS - AOODRLA 0022594 DEL 21/06/2019
DI BIASE SARA	DBSSRA81R60D843 K	GAETA (LT) 20/10/1981	V.LE OCEANIA, 32 - GAETA	ADSS - AOODRLA 0022579 DEL 21/06/2019
DONNO GAIA	DNNGAI87D69E472 K	LATINA 29/04/1987	LATINA XXI APRILE, 53	ADMM/ADSS - AOODRLA 0022520 DEL 20/06/2019 A001 - AOODRLA 0026603 DEL 24/07/2019
LAGANA' SALVATORE	LGNSVT77M28F112 V	MELITO DI PORTO SALVO (RC) 28/08/1977	MELITO DI PORTO SALVO (RC) VIA LEMBO	ADSS - AOODRCAL 0009918 DEL 13/06/2019
MATTEI ROBERTA	MTTRRT75R56L120 D	TERRACINA (LT) 16/10/1975	FONDI (LT) VIA B. CROCE, 16	ADSS - AOODRLA 0022581 DEL 21/06/2019
NOTO LUCIA	NTOLCU79H56C286	CASTELVETR ANO (TP)	ROMA VIA APPIA NUOVA,	ADMM - AOODRLA 0022457 DEL 20/06/2019

	X	16/06/1979	433	A028 - AOODRLA 0024443 DEL 08/07/2019
NUCERA GIUSEPPINA	NCRGPP81C49F112L	MELITO DI PORTO SALVO (RC) 09/03/1981	MELITO DI PORTO SALVO (RC) VIA BERLINGUER, 60	ADSS - AOODRCAL 0009918 DEL 13/06/2019
SPINELLA PAOLA	SPNPLA77S41F112N	MELITO DI PORTO SALVO (RC) 01/11/1977	MELITO DI PORTO SALVO (RC) VIA GERLINGUER	ADSS - AOODRCAL 0009918 DEL 13/06/2019
VOLANTE STEFANIA	VLNSFN80B66C034K	CASSINO (FR) 26/02/1980	GALLINARO (FR) VIA FORCA D'ACERO, 69	A015 - AOODRLA 0021213 DEL 06/06/2019

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Ida Tomasiello, del Foro di Avellino, C.F.: TMSDIA72H41D708J e dall'avv. Andrea de' Longis, del Foro di Benevento, C.F.:DLNNDR83B27A783S, per procura speciale resa su fogli separati in calce all'originale del presente atto, elettivamente domiciliati presso il proprio domicilio digitale risultante dai Registri di Giustizia, i quali Difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax "0825785125", e/o agli indirizzi di posta elettronica certificata [avv.andreadelongis@pec.it](mailto:avv.andreadelongis@pec.it); [idatomasiello@pec.it](mailto:idatomasiello@pec.it);

**CONTRO:**

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro, l.r.p.t., con sede in Roma al Viale Trastevere 76/a
- Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del l.r.p.t., Via Giorgio Ribotta 14 Roma;
- Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona del l.r.p.t., Via Lungomare 259 - 88100 Catanzaro;
- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del l.r.p.t. Via Ponte della Maddalena, 55 80142 Napoli;

tutti difesi e domiciliati *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato, in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;

**nonché**

- TAGLIABOSCHI MARIA ELENA, (CF:TGLMLN74B54D810I) residente ad Anagni (FR) 03012, Viale Roma N.3;
- TORCHIA MARINA, (CF:TRCMRN74A64H224Z) - Via Villini Svizzeri, 9/H 89126 Reggio Calabria;
- D'APRILE PIERPAOLO, (CF:DPRPPL81P22H501F) residente a Roma in Via Augusto Camerini 50;

STUDIO LEGALE  
*Avv. Andrea de' Longis- Avv. Ida Tomasiello*  
Via Port'Arsa, 73 - 82100 Benevento  
Via Tagliamento, 190 – 83100 Avellino  
Pec: [avv.andreadelongis@pec.it](mailto:avv.andreadelongis@pec.it); [idatomasiello@pec.it](mailto:idatomasiello@pec.it).

- FRUNGILLO ELIA ANNA, (CF:FRNLNN80D55E472H) residente in Via Sicilia snc CAP 04019 Terracina (LT);
- GIANMANCO CORRADO, (CF: GMMCRD72L01H501X) residente in Via Pietro Cardella n. 14, 00133 Roma;
- SANTILLI DANILO, (CF: SNTDNL61D14H282B) residente in Via G. Marconi n. 4- Poggio Moiano – Rieti;
- CICCOLELLA ANDREA, (CF: CCCNDR81P22H501F) residente in Via Ostiense 38 E-F – 00154- Roma;
- VELLUCCI GIANFRANCO, (CF: VLLGFR81A12E472J) residente in Via Zeccarelle n. 3- 04026 Minturno (LT);
- DI MARIO ALESSANDRA, (CF: DMRLSN85A63E472W), residente in Via S. Janni-Picinola N. 12 04023 FORMIA.

-controinteressati -

### **nonché contro**

i docenti inseriti nelle graduatorie di merito di cui al D.D. n. 85/2018 ad esaurimento provvisorie e/o definitive dei citati ambiti territoriali italiani per le classi di concorso (Usr Lazio:classi ADMM, ADSS, A047, AL56, AL55, A030, A060, A028, A029, A015; Usr Calabria classi ADMM, ADSS, A063; Usr Campania classi: A028 Calabria).

### **PER**

- l'annullamento dei decreti di depennamento ed esclusione dalla procedura concorsuale DDG 85/2018 e/o dalle graduatorie di merito, dettagliati in tabella, con i quali, vista la nota miur n.5636 pubblicata in G.U. del 02 aprile 2019, i candidati sono stati esclusi dalla procedura concorsuale di cui al suddetto decreto per le indicate classi di concorso per mancanza del titolo di accesso, nonché della stessa nota miur 5636 pubblicata in G.U. del 02 aprile 2019, perché ivi espressamente richiamata e di ogni altro atto e/o provvedimento diverso/i da quello/i sopra citato/i e/o comunque presupposto/i, successivo/i, conseguente/i e, comunque, connesso/i a quelli impugnati;
- l'accertamento del diritto dei ricorrenti al riconoscimento della abilitazione all'insegnamento in Italia negli istituti di istruzione nell'ambito della materia indicata dai ricorrenti nella domanda di riconoscimento e della specializzazione sul sostegno conseguita in Romania
- l'annullamento e/o la rettifica delle graduatorie di merito (graduatorie di merito di cui al D.D. n. 85/2018 ad esaurimento provvisorie e/o definitive dei citati ambiti territoriali italiani per le classi di concorso raggruppamenti - Usr Lazio:classi ADMM, ADSS, A047, AL56, AL55, A030, A060, A028, A029, A015; Usr

Calabria classi ADMM, ADSS, A063; Usc Campania classi: A028 Calabria-) nella parte in cui hanno escluso i ricorrenti, con conseguenziale inserimento degli stessi ricorrenti.

### FATTO

I ricorrenti conseguivano in Italia gli studi postliceali e/o universitari e previa omologazione dei suddetti titoli di studio, conseguivano in Romania abilitazione all'insegnamento e/o specializzazione per il sostegno.

A tal fine, previo rilascio dell'attestato di riconoscimento degli studi emesso dal Centro Nazionale di Riconoscimento e Omologazione dei Titoli del titolo di studio abilitante conseguito in Italia, ottenevano dal Ministero Rumeno la certificazione del conseguimento del Nivel I, del Nivel II, dell'addeverinta attestante **il diritto di insegnare in Romania** nell'ambito di disciplina, nonché della specializzazione per il sostegno (Nivel III).

Sulla scorta di tali titoli abilitativi e/o di specializzazione, i ricorrenti proponevano domanda di riconoscimento per materia e per sostegno, dei suddetti titoli ai sensi e per gli effetti delle direttive comunitarie DIR. CE 35- 2006 come modificata dalla DIR. CE 55- 2013, recepite dal D. Lgs. n. 206/2007 e dal D. Lgs. n. 15/2016, nonché domanda di partecipazione al Concorso DDG 85/2018 ex art. 3 comma 4.

In data 01/02/2018, infatti, con Decreto Direttoriale n. 85, del M.I.U.R., pubblicato in G.U. n. 14 del 16/02/2018, è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, nonché per il sostegno della scuola secondaria, su base regionale.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 del summenzionato decreto *“Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all'estero entro il 31 maggio 2017, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla presente procedura concorsuale.”*

I ricorrenti, avendo conseguito il titolo abilitante e/o la specializzazione sul sostegno all'estero ai sensi dell'art. 3 comma 4 del decreto direttoriale, venivano pertanto ammessi con riserva, superando tutte le prove svolte e risultando idonei/vincitori.

A seguito della pubblicazione della nota avviso miur n. 5636 pubblicata in G.U. del 02 aprile 2019, i ricorrenti ricevevano dai resistenti USR provvedimenti, inviati a mezzo mail ordinaria

ovvero tramite pubblicazione sul sito del competente Ufficio Scolastico, di esclusione dalla procedura concorsuale DDG 85/2018 per la classe di concorso e/o dalle rispettive graduatorie laddove pubblicate, cui erano stati ammessi con riserva, per mancanza di titolo di accesso, “vista la nota MIUR prot. n. 5636 del 02.04.2019 con la quale viene accertato che ***“i titoli denominati "programului de studii psihopedagogice, nivel I e nivel II"***, ***conseguiti dai cittadini italiani in Romania non soddisfano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della direttiva 2005/36/ce e successive modifiche, e pertanto le istanze di riconoscimento presentate sulla base dei suddetti titoli sono da considerarsi rigettate.***”

I ricorrenti hanno già provveduto ad impugnare innanzi al Tar Lazio Roma la suddetta nota miur e/o gli atti e provvedimenti consequenziali, nei ricorsi recanti RRGG nn 7500/2019, 7511/2019, 7718/2019, 7722/2019, 7726/2019 e 7727/2019.

I motivi di diritto già dedotti in sede di impugnazione della nota miur 5636/2019, nei suindicati ricorsi, si riflettono sui provvedimenti impugnati che espressamente fondano su detta nota l'unica motivazione del provvedimento.

Pertanto, i suddetti motivi si reiterano anche in ordine ai provvedimenti impugnati nel presente ricorso di esclusione dalla procedura concorsuale e relative graduatorie che soffrono, per l'evidente rapporto di consequenzialità immediata, diretta e necessaria, la illegittimità caducante, ovvero derivata, dell'impugnata nota miur n. 5636/2019, nonché la illegittimità propria per i motivi qui di seguito esposti.

\*\*\*\*\*

Di qui la necessità del ricorso che merita accoglimento sulla scorta dei seguenti motivi di

#### DIRITTO

In via del tutto preliminare, si rileva che per tutti i ricorrenti sussiste una perfetta identità di situazioni sostanziali e processuali, posto che le domande giudiziali sono identiche nell'oggetto e gli atti impugnati hanno lo stesso identico contenuto e vengono impugnati per gli stessi motivi (Consiglio di Stato sez. IV , 27/01/2015 n.363); rilevando, altresì, l'assenza di una situazione di conflittualità di interessi (Tar Lazio Sez III – 22 maggio 2018 n. 5685).

***A) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 commi 4 e 7 DDG n. 85 del 01.02.2018 – degli artt. 7, 21octies l. 241/1990 - Eccesso di potere – carenza di istruttoria –difetto di motivazione- travisamento dei fatti.***

**I) illegittimità dei provvedimenti di esclusione dalla procedura concorsuale DDG 85/2018**

Preliminarmente, va osservato che i richiamati provvedimenti di esclusione dalla procedura concorsuale e/o graduatoria di merito, sono pressoché identici e fondano le motivazioni di cui al provvedimento esclusivamente sulla nota miur n. 5636 del 2 aprile 2019, che espressamente richiamano.

Tuttavia, detta nota “*a chiarimenti*” non produce (o non dovrebbe produrre) *ex se* effetti sulle singole domande di riconoscimento del titolo di abilitazione e specializzazione e, di conseguenza, sulla condizione risolutiva di cui alla riserva, **permanendo sull'Amministrazione l'obbligo di provvedere con decreto motivato sulle singole domande di riconoscimento, presentate ai sensi dell'art. 17 del d. lgs. n. 206/2007, nei modi e nei termini di cui all'art. 16 del suddetto decreto.**

Orbene, i ricorrenti sono stati ammessi al concorso per docenti di cui al DDG 85/2018, con superamento delle prove ed inserimento nelle graduatorie di riferimento, con **riserva** dell'esito della domanda di riconoscimento del titolo di abilitazione e/o di specializzazione sul sostegno, presentata alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla presente procedura concorsuale.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 16 D. Lgs. 206/2007 “*Sul riconoscimento provvede l'autorità competente con decreto motivato, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per le professioni di cui al capo II e al capo III del presente titolo il termine e' di quattro mesi*”.

Lo stesso Tar adito, in data successiva alla pubblicazione della nota miur si è espresso in tal senso ritenendo illegittimo il silenzio dell'Amministrazione sulle domande di riconoscimento *de quo* e dichiarando l'obbligo dell'amministrazione resistente di adottare tutte le determinazioni previste dalla legge in ordine all'istanza di parte.

La condizione risolutiva di cui alla riserva appare, dunque, rappresentata dal definitivo accertamento della domanda di riconoscimento dei titoli abilitativi e/o di specializzazione sul sostegno, requisiti per la partecipazione al concorso.

**In mancanza di tale provvedimento (decreto motivato) di rigetto/diniego o di accoglimento, le domande di riconoscimento del titolo, requisito di ammissione con riserva alla procedura concorsuale, devono ritenersi ancora sussistenti ai fini dell'art. 3 comma 4 DDG. 85/2018 e di conseguenza illegittima l'esclusione dal concorso e dalla graduatoria, non essendosi ancora verificata la condizione risolutiva.**

Ebbene, come emerge *per tabulas*, tutti i provvedimenti di depennamento impugnati non sono fondati sul provvedimento di rigetto e/o diniego del riconoscimento del titolo abilitativo, ma solo sulla nota miur, appalesando per un verso la totale assenza di istruttoria, per altro verso l'inesistenza del definitivo accertamento da parte degli USR dei requisiti per la partecipazione al concorso.

**Di tal chè appare illegittima l'automatica esclusione dalla procedura concorsuale fondata esclusivamente sul richiamo alla nota Miur n. 5636/2019, in difetto di qualsivoglia verifica e/o riferimento (accoglimento- rigetto- silenzio) alla domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'estero.**

All'uopo si osserva che l'Ecc.mo Tar adito ha in più occasioni ribadito che *“l'ammissione con riserva incide solo sulla stabilità degli effetti e non comporta una deminutio delle facoltà inerenti all'inserimento nelle graduatorie in questione”* fino all'avverarsi della condizione risolutiva di cui alla riserva.

Tuttavia, detti provvedimenti di esclusione, ai sensi dell'art. 3 comma 7 DDG 85/2018, dichiarano la carenza dei requisiti di ammissione in virtù della sola nota miur 5636 e non fanno alcuna menzione e/o alcun richiamo a provvedimenti di rigetto del riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero.

**Pertanto, in mancanza di un provvedimento che definisca la procedura di riconoscimento del titolo conseguito all'estero da parte dell'Amministrazione, non sussistono elementi per ritenere che i candidati non siano in possesso dei requisiti di ammissione.**

Tanto rileva non solo sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 commi 4 e 7 DDG 85/2018, ma anche sotto il profilo dell'eccesso di potere, carenza di istruttoria e

difetto di motivazione, avendo erroneamente ed illegittimamente gli USR resistenti escluso i ricorrenti sulla scorta della sola nota miur, che non presenta i requisiti e i caratteri formali e sostanziali del provvedimento conclusivo (decreto motivato) del procedimento di riconoscimento del titolo di abilitazione.

In altre parole, gli Uffici Scolastici, fondando i provvedimenti di depennamento sulla nota miur e non sui provvedimenti di rigetto e/o diniego del riconoscimento del titolo abilitativo, hanno provveduto ad escludere i ricorrenti senza verificare l'esito della proposizione della domanda di riconoscimento del titolo straniero, ossia **hanno provveduto ad escludere e depennare soggetti la cui domanda risulta non rigettata o non definita dal Miur ai sensi degli artt. 16 e ss D.lgs. n. 206/2017.**

Ma vi è di più.

Con precipuo riferimento all'USR Campania, evocato nel presente giudizio per il depennamento della prof.ssa Condemi Maria Cristina, si rileva inoltre l'illegittimità dei depennamenti e dell'esclusione dalle graduatorie effettuati in maniera collettiva in radicale assenza di comunicazione di avvio del procedimento *ex art. 7 l. n. 241/1990* ed in totale assenza di istruttoria.

Né rileva in senso contrario il secondo comma dell'art. 21 *octies*, posto che non può legittimamente ritenersi, per le considerazioni testè svolte, che i provvedimenti impugnati abbiano natura vincolata per effetto della nota miur, rilevando che la sola nota 5636, in assenza del provvedimento individuale di rigetto/diniego, non è in grado di incidere (*rectius* definire) sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitativo e/o di specializzazione e, per l'effetto, non è idoneo all'accertamento definitivo della domanda di riconoscimento, quale condizione risolutiva della riserva di cui all'art. 3 comma 4 del DDG 85/2018.

Orbene, nel caso *de quo*, sebbene il decreto di esclusione della ricorrente Condemi (- AOODRCA 0017751 DEL 31/07/2019), richiami genericamente "*le note con cui la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione comunica agli interessati che è stata rigettata l'istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione*", si evidenzia la illegittimità dell'esclusione atteso che la prof.ssa **Condemi Maria Cristina non ha ricevuto alcun rigetto/diniego della domanda di abilitazione conseguita in Romania.**

A ciò si aggiunga che tutti i ricorrenti hanno provveduto ad impugnare la nota miur n. 5636 e tutti gli atti presupposti, conseguenti e collegati. Di tal chè, per effetto dell'impugnativa, l'accertamento definitivo della domanda di riconoscimento del titolo abilitativo e/o di specializzazione, risulta, anche ai fini della riserva di cui al concorso DDG 85/2018, ancora condizionata alla definizione del merito dell'impugnativa degli atti fondanti l'esclusione.

***Sulla illegittimità della nota Miur n. 5636 del 02 aprile 2019***

***B) Violazione e/o falsa applicazione del principio di libertà di stabilimento di cui agli articoli 49 ss del TFUE e del meccanismo di riconoscimento dei titoli di formazione negli Stati membri UE di cui agli articoli 11 e 13 direttiva 2005/36/CE e alla relativa normativa nazionale di recepimento contenuta negli articoli 3, 16, 17, 18 e ss d.lgs. n. 206/2007; eccesso di potere per ingiustificata disparità di trattamento e travisamento dei fatti. ECCESSO DI POTERE – carenza di istruttoria –difetto di motivazione- travisamento dei fatti.***

**I) illegittimità dei provvedimenti di esclusione dalla procedura concorsuale DDG 85/2018 per illegittimità della nota miur n. 5636/2019**

Come *supra* rilevato i richiamati provvedimenti di esclusione dalla procedura concorsuale e/o graduatoria di merito, sono assolutamente identici e fondano le motivazioni di cui al provvedimento esclusivamente sulla nota miur n. 5636 del 2 aprile 2019, che pedissequamente richiamano.

Detta nota intitolata avviso a chiarimento, di fatto si conclude espressamente con un illegittimo ed irrituale provvedimento di rigetto cumulativo delle istanze regolarmente presentate ai sensi dell'art. 17 del d. lgs. n. 206/2007 e non evase dall'Amministrazione nei modi e nei termini di cui all'art. 16 del suddetto decreto. Tuttavia, come sopra rilevato, la nota avviso è inadatta ex se a definire il procedimento di riconoscimento del titolo, in mancanza di un provvedimento di rigetto individuale ad hoc per ogni singola domanda reso ai sensi dell'art. 16 D.lgs. n. 206/2007.

**I provvedimenti di depennamento dalle richiamate graduatorie concorsuali si limitano, infatti, a richiamare la nota MIUR 5636 e le motivazioni e conclusioni in essa contenute, senza alcuna valutazione (e motivazione) individuale della posizione dei ricorrenti e dei**

**titoli allegati nella propria istanza, tampoco dell'esito della domanda di riconoscimento del titolo di abilitazione e/o di specializzazione sul sostegno.**

Si rileva, dunque, la illegittimità del provvedimento di esclusione dal concorso, posto che gli atti impugnati in uno alla richiamata nota miur invalidano *tout court* la formazione svolta dai cittadini italiani in Romania senza alcuna valutazione sulle singole domande di riconoscimento dei titoli presentate al MIUR, in dispregio ai tempi e alle modalità previste dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, nonché alle finalità dei principi comunitari e nazionali.

I provvedimenti di esclusione dalla procedura concorsuale DDG 15/2018 risultano viziati sia in punto di difetto di motivazione e carenza istruttoria, nonché per la illegittimità dell'avviso n. 5636 che espressamente i provvedimenti impugnati richiamano per i motivi qui di seguito dedotti, che risultano in gran parte sovrapponibili in ragione della natura, sostanza e forma degli atti impugnati.

**II) illegittimità della nota miur n. 5636 del 2 aprile 2019 e del condeguenziale decreto di esclusione dalla procedura concorsuale. Violazione dell'art. 49 CE e delle DIR. 2005/36/CE e DIR. 2013/55/CE**

Le modalità e le conclusioni cui pervengono gli atti impugnati integrano una evidente violazione dell'art. 49 TFUE che vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento, consolidato in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali dalla DIR. 2006/35/CE e succ. mod. e recepito dal d.lgs. n. 206/2007 e s.m., **eludendo le procedure di verifica e comparazione dei titoli** di cui si chiede il riconoscimento come previsto e disciplinato dalle richiamate norme comunitarie e nazionali.

Il provvedimento del MIUR, si sostanzia in un atto disapplicativo dei principi e delle regole stabilite nel diritto comunitario (come delineato dalle norme e dai principi richiamati nonché dagli arresti giurisprudenziali della CE, cfr sentenza *Morgenbesser*), attraverso una palese ed illegittima violazione della procedura individuale di riconoscimento come disciplinata dagli artt. 16, 17, 18 e 19 D. Lgs. n. 206/2007 e degli artt. 11 e 13 DIR. 2006/35/CE, come modificata dalla DIR. 2013/55/CE.

Secondo la costante giurisprudenza comunitaria e nazionale, l'art. 49 impone non solo l'eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro a causa della sua nazionalità, ma anche la soppressione di qualsiasi

restrizione, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati membri, quando essa restrizione è tale da proibire, ostacolare o rendere meno interessanti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro, dove offre legalmente servizi analoghi (v., in particolare, sentenza 5 marzo 2009, causa C-350/07, Kattner Stahlbau, Racc. pag. I-1513, punto 78 e giurisprudenza ivi citata).

Si osserva che la nota di avviso estrapola e richiama inconferenti ed inesatti stralci di atti interni dello Stato rumeno (ordinanza n. 5414/2016, nota novembre 2018; Decreto governativo n. 918/2013; legge istruzione rumena n. 1/11, non resi disponibili sui siti istituzionali in violazione al principio di trasparenza amministrativa e per i quali si è già provveduto ad effettuare apposita istanza di accesso agli atti), deducendo nella sostanza profili di mancata armonizzazione tra le legislazioni dei due Stati membri coinvolti, al solo fine di negare il riconoscimento dei titoli abilitativi secondo i principi e le direttive comunitarie già recepite nel nostro ordinamento.

A tal proposito, richiamando la sentenza della CE 18. 11. 2010 — CAUSA C-458/08 I – 11636, è sufficiente rilevare che secondo una giurisprudenza costante, anche in mancanza di misure di armonizzazione, una restrizione all'art. 49 CE può essere giustificata solamente da norme basate su motivi imperativi d'interesse generale e applicabili a tutte le persone o imprese che esercitano un'attività nel territorio dello Stato membro ospitante, qualora tale interesse non sia tutelato dalle norme cui il prestatore è soggetto nello Stato membro in cui è stabilito e nei limiti in cui sono idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vanno oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo (v., in tal senso, sentenze 3 ottobre 2000, causa C-58/98, Corsten, Racc. pag. I-7919, punto 35; 9 novembre 2006, causa C-433/04, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-10653, punto 33, e 18 luglio 2007, causa C-490/04, Commissione/Germania, Racc. pag. I-6095, punto 64 e giurisprudenza ivi citata).

Orbene, nel caso in esame, non rilevano né motivi imperativi di interesse generale, tampoco motivi di sicurezza pubblica espressamente richiamati dalla direttiva 2005/36, ma soprattutto i due Stati membri presentano una sostanziale armonizzazione dei rispettivi ordinamenti in relazione alla professione regolamentata per l'insegnamento.

**III) Violazione e falsa applicazione del meccanismo di riconoscimento dei titoli di formazione negli Stati membri UE di cui agli articoli 11 e 13 direttiva 2005/36/CE e alla**

**relativa normativa nazionale di recepimento contenuta negli articoli 3, 14, 16, 17, 18 e ss d.lgs. n. 206/2007- eccesso di potere – carenza di istruttoria – difetto di motivazione.**

Si ribadisce che gli atti impugnati invalidano la formazione svolta dai cittadini italiani in Romania senza alcuna valutazione sulle singole domande di riconoscimento dei titoli presentata al MIUR dai ricorrenti.

Tale condotta da parte del Ministero resistente (il cui silenzio inadempimento in punto di violazione del procedimento di riconoscimento in parola, era stato più volte censurato dal Tar adito), in uno al provvedimento amministrativo impugnato, evidenzia profili di illegittimità, rilevato che il citato art. 16 prevede al comma 2 che a seguito della presentazione della domanda di riconoscimento *“Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l'Autorita' accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l'Autorita' competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”*. Inoltre, al successivo comma 6, prevede: *“Sul riconoscimento provvede l'Autorita' competente con decreto motivato, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per le professioni di cui al capo II e al capo III del presente titolo il termine è di quattro mesi”*.

Deve, dunque, ritenersi che il **riconoscimento vada effettuato sulla scorta della documentazione presentata dall'interessato e sulla effettiva valutazione e comparazione dei titoli presentati, onde consentire le eventuali integrazioni laddove necessarie, ovvero provvedimenti di compensazione**, se applicabili, come espressamente previsti dalla direttiva comunitaria e cristallizzato dalla citata giurisprudenza comunitaria.

L'atto, peraltro emanato ben oltre i quattro mesi dalla presentazione delle istanze, è illegittimo per violazione e falsa applicazione delle direttive comunitarie, nonché per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, avendo l'autorità preposta completamente omesso l'istruttoria individuale delle singole posizioni della ricorrente, sulla scorta di una generica e generalizzata motivazione fondata su errati presupposti fattuali e giuridici, viziata da travisamento dei fatti, senza nemmeno consentire - in ragione delle qualifiche individuali allegare alla domanda di riconoscimento- misure compensative come previsto dall'art. 14 DIR. 2006/35/CE e s.m..

Al riguardo la Commissione Europea nei pareri Chap 2457 e 2458 del 2018 ha chiarito che, secondo la giurisprudenza di Morgenbesser (Causa C-313/01, Morgenbesser, 13 novembre 2003, ECLI: EU: C: 2003: 612, paragrafo 67. 2 Cfr.): *"È pertanto compito dell'autorità competente esaminare, conformemente ai principi stabiliti dalla Corte di giustizia di Vlassopoulou e Fernandez de Bobadilla, se, e fino a che punto le conoscenze certificate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro e le qualifiche o le esperienze professionali ivi acquisite, insieme all'esperienza acquisita nello Stato membro in cui il candidato cerca l'iscrizione, devono essere considerate soddisfacenti, anche parzialmente, le condizioni richieste per l'accesso all'attività interessata."*

Tale procedura d'esame deve consentire alle autorità dello Stato membro ospitante di assicurarsi, su base obiettiva, che il diploma straniero certifichi che il suo titolare possieda conoscenze e qualifiche che sono, se non identiche, almeno equivalenti a quelle certificate dal diploma nazionale. Tale valutazione dell'equivalenza del diploma straniero deve essere effettuata esclusivamente alla luce del livello delle conoscenze e delle qualifiche che il suo titolare può presumere di possedere alla luce di tale diploma, tenuto conto della natura e della durata degli studi e della formazione a cui si riferisce il diploma.

Alla luce di quanto sopra, se le autorità italiane considerano gli italiani che hanno ricevuto una formazione come insegnanti in un altro Stato membro dell'UE non qualificato per accedere direttamente alla professione stessa, dovrebbero comunque valutare le conoscenze e le qualifiche acquisite.

In buona sostanza, la Commissione Europea chiarisce che, anche al di fuori del campo della direttiva 2005/36/CE, i percorsi di studio - quello estero e quello italiano - e le competenze acquisite vanno effettivamente comparate: se le competenze acquisite corrispondono, il titolo estero dovrebbe essere conseguenzialmente riconosciuto, mentre se sono difformi, lo stato membro ospitante deve prevedere e consentire misure e/o prove compensative, ma non può respingere l'istanza di riconoscimento senza la comparazione del percorso seguito all'estero, come illegittimamente ha fatto il MIUR con la Nota del 02.04.2019, operando una ingiustificata restrizione alla libertà di stabilimento.

Infine, l'esame effettuato per determinare se le conoscenze e le qualifiche certificate dal diploma straniero e quelle richieste dalla legislazione dello Stato membro ospitante corrispondono, deve essere effettuato dalle autorità nazionali secondo una procedura

conforme ai requisiti del diritto europeo relativo alla tutela effettiva dei diritti fondamentali conferiti dal trattato ai cittadini comunitari.

#### **IV) sotto diverso profilo**

Nel caso in esame, in base al D. Lgs. n. 206/2007 il regime che regola i **“riconoscimenti professionali”** è disciplinato da un regime generale di riconoscimento (artt. 18-26), ancorchè non automatico, ma basato sul confronto tra i percorsi formativo – professionali previsti nei due Stati e la possibilità, in caso di “differenza sostanziale” tra i diversi livelli di qualifica (previsti dall’art. 19 del decreto), di condizionare il riconoscimento a misure compensative (prova attitudinale o tirocinio di adattamento di durata non superiore a tre anni).

Le condizioni per il riconoscimento di cui alla richiamata normativa di recepimento sono, come si dirà *infra*, ampiamente rispettate nella documentazione presentata dai ricorrenti ai fini del riconoscimento.

Tuttavia, il MIUR prescinde totalmente dalla verifica e dalla comparazione dei percorsi formativi e dei livelli di qualifica, deducendo collettivamente, nella nota impugnata, che *“Questa Amministrazione, prima di procedere alla valutazione della formazione svolta, ha provveduto alla verifica della sussistenza dei presupposti giuridici per il riconoscimento professionale di tali titoli ai sensi della Direttiva 2013/55/UE, sia ai fini della specializzazione nel sostegno sia nelle altre discipline”*.

L’avviso n. 5636 del 2 aprile 2019, pedissequamente richiamato nel rigetto individuale e nel decreto di esclusione, sostiene che *“Il Ministero rumeno dichiara che “secondo il Decreto governativo n. 918/2013, i programmi per la formazione degli insegnanti non forniscono un livello di qualifica perché hanno l’obiettivo di sviluppare e certificare le competenze specifiche per l’occupazione di insegnante”*.

Sulla scorta di tale considerazione il MIUR ne deduce che: *“è pertanto evidente che la formazione svolta dai cittadini italiani non è riconosciuta dalla competente autorità rumena “Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice – Direcția Generală Resurse Umane și Rețea Școlară Națională”, e di conseguenza non può essere riconosciuta dal MIUR.”*

Tale forzata ed inesatta ricostruzione, oltre a non trovare conferma negli atti legislativi rumeni e nelle certificazioni rilasciate dal Ministero dell’Educazione nazionale rumeno, si pone in contrasto con i principi e le finalità della normativa comunitaria, come sopra argomentato.

**I titoli rilasciati al ricorrente dalle autorità rumene sono conformi, sussistendo tutti i presupposti e gli elementi giuridici richiesti per il riconoscimento di cui all'art. 13 della DIR. 2006/35/CE.**

La norma comunitaria in parola prevede testualmente:

***“Art. 13 Condizioni del riconoscimento 1. Se, in uno Stato membro ospitante, l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l'autorità competente di tale Stato membro dà accesso alla professione e ne consente l'esercizio, alle stesse condizioni dei suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione prescritto, per accedere alla stessa professione o esercitarla sul suo territorio, da un altro Stato membro.***

***Gli attestati di competenza o i titoli di formazione soddisfano le seguenti condizioni:***

***A) essere stati rilasciati da un'autorità competente in uno stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale stato;***

***B) attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente anteriore a quello richiesto nello stato membro ospitante, come descritto all'articolo 11”.***

***Articolo 11 Livelli di qualifica Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, le qualifiche professionali sono raggruppate nei livelli sottoindicati:***

*a) un attestato di competenza rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro, sulla base:*

*i) o di una formazione non facente parte di un certificato o diploma ai sensi delle lettere b), c), d) o e), o di un esame specifico non preceduto da una formazione o dell'esercizio a tempo pieno della professione per tre anni consecutivi in uno Stato membro o a tempo parziale per un periodo equivalente nei precedenti dieci anni,*

*ii) o di una formazione generale a livello d'insegnamento elementare o secondario attestante che il titolare possiede conoscenze generali;*

*b) un certificato che attesta il compimento di un ciclo di studi secondari,*

*i) o generale completato da un ciclo di studi o di formazione professionale diversi da quelli di cui alla lettera c) e/o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi,*

*ii) o tecnico o professionale, completato eventualmente da un ciclo di studi o di formazione professionale di cui al punto i), e/o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi;*

*c) un diploma che attesta il compimento di*

*i) o una formazione a livello di insegnamento post-secondario diverso da quello di cui alle lettere d) ed e) di almeno un anno o di una durata equivalente a tempo parziale, di cui una delle condizioni di accesso è, di norma, il completamento del ciclo di studi secondari richiesto per accedere all'insegnamento universitario o superiore ovvero il completamento di una formazione scolastica equivalente al secondo ciclo di studi secondari, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;*

***ii) o, NEL CASO DI PROFESSIONE REGOLAMENTATA, una formazione a struttura particolare inclusa nell'allegato II equivalente al livello di formazione indicato al punto i) che conferisce un analogo livello professionale e prepara a un livello analogo di responsabilità e funzioni. L'elenco nell'allegato II può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, per prendere in considerazione la formazione che soddisfa i requisiti previsti nella frase precedente;***

*d) un diploma che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento post-secondario di una durata minima di tre e non superiore a quattro anni o di una durata equivalente a tempo parziale, impartita presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore o un altro istituto che impartisce una formazione di livello equivalente, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;*

*e) un diploma attestante che il titolare ha completato un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, o di una durata equivalente a tempo parziale, presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore ovvero un altro istituto di livello equivalente e, se del caso, che ha completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari.*

**Ebbene, si ribadisce che i ricorrenti, abilitati in Romania, sono in possesso dei requisiti prescritti dalla direttiva comunitaria**, avendo conseguito (previo rilascio dell'attestato di riconoscimento del titolo di studio abilitante postliceale o universitario conseguito in Italia) il Nivel I e/o Nivel II, e il Nivel III, che perfeziona la specializzazione per il sostegno, con espressa attestazione (adverintà) del diritto di insegnare.

Le certificazioni in parola sono pertanto conformi alla direttiva, sussistendo i requisiti di cui all'art. 13 sia con riferimento alla lettera a) autorità competente al rilascio, sia alla lettera b) livello di qualifica equivalente di cui all'art. 11 DIR. citata.

Appare, pertanto, del tutto illegittima ed infondata la nota avviso del Miur e i conseguenziali provvedimenti impugnati per violazione e falsa applicazione dell'art. 13 e dell'art. 11 della DIR 2005/36/CE.

Peraltro, il livello analogo di responsabilità e funzioni, oltre ad essere accertato dalla predetta documentazione dello stato membro di provenienza (in ordine alla specializzazione Romania), è cristallizzato dall'esperienza professionale svolta dai ricorrenti in Italia, nonché dal superamento delle prove di cui al Concorso DDG 85/2018 nell'ambito della disciplina di riferimento.

V) in relazione alla censura **in punto di travisamento dei fatti** si osserva che:

Il MIUR fonda il provvedimento amministrativo impugnato sulla parziale e distorta lettura dell'ordinanza n. 5414/2016 del 4 ottobre 2016 del Ministero rumeno, sul decreto governativo n. 918/2013 e, specificatamente per il sostegno, sulla legge di istruzione nazionale rumena 1/2011.

In buona sostanza, il Miur pone a fondamento del proprio provvedimento una lettura asistemica e pretestuale, oltre che travisata e pretestuosa, di atti e documenti interni ad altro Stato Membro. Tale meccanismo viola la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22), che fissa le regole con cui uno Stato membro sul proprio territorio subordina l'accesso a una professione regolamentata - o l'esercizio della medesima- al possesso di determinate qualifiche professionali, riconoscendo, per l'accesso a tale professione e il suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la stessa professione.

In particolare, il MIUR richiama una nota del ministero rumeno in cui si affermerebbe che *“il possesso del certificato di conseguimento della formazione psicopedagogica costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente al fine di ottenere la qualifica professionale di docente in Romania”, precisando che “considerato che in Romania il diritto di insegnare nell'istruzione pre-universitaria è condizionato dal conseguimento del percorso di formazione psicopedagogica nelle specializzazioni ottenute attraverso il diploma di studio, il possesso dell'attestato/certificato di conseguimento della formazione psicopedagogica, costituisce condizione necessaria al fine di ottenere la qualifica di insegnante, ma non altresì sufficiente, essendo la condizione principale aver conseguito gli studi post liceali o universitari in Romania”. Inoltre, il Ministero rumeno specifica che “l'attestato di conformità degli studi con le disposizioni della Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle*

*qualifiche professionali per i cittadini che hanno studiato in Romania, al fine di svolgere attività didattiche all'estero, si rilascia al richiedente, solo nel caso in cui quest'ultimo ha conseguito in Romania sia studi di istruzione superiore/post secondaria sia studi universitari”.*

In realtà, in Romania il diritto di insegnare nell'insegnamento pre-universitario è condizionato dal completamento di un programma di formazione psicopedagogica nella specializzazione ottenuta attraverso il titolo di studio. Il possesso dell'attestato/certificato di completamento della preparazione psicopedagogica è condizione necessaria per ottenere lo statuto di quadro didattico, ma non sufficiente, **essendo primordiale il conseguimento degli studi post-liceali o universitari**. Tuttavia, il Miur, pur riportando il virgolettato della nota rumena, ha proditoriamente modificato tale ultimo inciso, aggiungendo a - *essendo la condizione principale aver conseguito gli studi post liceali o universitari- in Romania*, così stravolgendo il tenore letterale e sostanziale della nota del Ministero rumeno.

A norma dell'ordinanza n. 5414/2016 del ministero rumeno, pure richiamata dall'avviso, ai sensi dell'Art. 2 si prevede testualmente: *“Il certificato di conformità agli studi/certificato che attesta le competenze per la professione di quadro didattico può essere richiesta da parte dei cittadini previsti nell'Art. 1 sulla base di un atto di studi (titolo, certificato, attestato, etc.) rilasciato da un'unità di insegnamento o da una istituzione di insegnamento superiore accreditata, in seno al sistema nazionale di insegnamento della Romania, o in base ad un attestato di riconoscimento degli studi emesso dal Centro Nazionale di Riconoscimento e Omologazione dei Titoli.”*

Ebbene, **i ricorrenti**, prima di accedere ai programmi di formazione psicopedagogica Nivel I, Nivel II e Nivel III, **hanno ottenuto, dal Ministero Nazionale dell'Educazione e della Ricerca Scientifica – Centro Nazionale di riconoscimento ed equipollenza dei diplomi, l'attestato di riconoscimento degli studi** effettuati in Italia di cui all'art. 2 Ordinanza 5414/2016 del ministero rumeno.

Ne consegue che in tal caso il conseguimento dei Nivel I, II e III, in uno al titolo di studio riconosciuto in Romania secondo la legge rumena **è condizione necessaria e sufficiente** all'insegnamento in Romania.

Tale corretta lettura risulta chiarita e confermata dalla nota prot. n. 73158/19.04.2019, a firma del Direttore Generale del Ministero dell'Educazione Nazionale in Romania, autenticata e

prodotta con traduzione giurata, nella quale si legge “*In Romania, il diritto di insegnamento preuniversitario è condizionato dal completamento di un programma di **preparazione psicopedagogica nella specializzazione ottenuta tramite il titolo di studio** [...]*”.

“*Precisiamo che i certificati che attestano la preparazione psicopedagogica di livello I e/o II non possono essere inseriti in modo distinto in uno dei livelli art. 11 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento e del Consiglio, affinché, separate, non possono dare accesso alla professione. Tale accesso si ottiene con l'adeguato titolo di studio e con una preparazione psicopedagogica*”.

**Si ribadisce che il titolo di studio adeguato (postliceale o universitario) è stato, dai ricorrenti, conseguito in Italia e riconosciuto in Romania e, per effetto di tale riconoscimento, i ricorrenti hanno perfezionato la preparazione psicopedagogica ai fini della abilitazione e della specializzazione per il sostegno in Romania.**

A ben vedere, dunque, il Ministero Rumeno, afferma che i cittadini italiani hanno “*conseguito in Italia gli studi che attestano la qualifica professionale, raggruppate in livelli descritti nell'art. 11 della direttiva 2005/36/CE, e pertanto “l'autorità italiana è in grado di riconoscere solo la formazione psicopedagogica eseguita in Romania”.*

Tanto è confermato dalla richiamata nota n. 73158/19.04.2019 in cui il Ministero Rumeno, in virtù delle considerazioni testè riportate, conclude con espresso riferimento al certificato (adverenta rilasciato al cittadino italiano) che il sig. .... “***può insegnare nell'ambito DIRITTO, nell'insegnamento pre-universitario obbligatorio (livello secondario – fascia di età 11-14, Scuola secondaria inferiore fascia di età 15-16 anni) e il ciclo liceo superiore fascia 17-18 anni)***”, come altresì attestato nelle adverinta rilasciate ai ricorrenti.

Alla luce di tale lettura non appaiono condivisibili le recenti pronunce del Tar adito laddove, confermando la legittimità della nota miur n. 5636, escludono il riconoscimento sul presupposto “*che l'autorità rumena competente ha espressamente dichiarato che la formazione sancita nel titolo conseguito da parte ricorrente non sia coerente con quanto richiesto dalla direttiva 2005/36/Ce e non sia sufficiente al fine di ottenere la qualifica professionale di docente in Romania. Le argomentazioni di parte ricorrente non appaiono idonee a confutare un tale accertamento, né appaiono sussistere elementi di discriminazione tra chi ha svolto differenti tipologie di percorso, in considerazione delle differenze tra gli stessi già segnalate. Ne discende che l'amministrazione interna non poteva porsi in contrasto*

*con quanto affermato dall'amministrazione rumena*" (Tar Lazio Roma n. 9210/2019 e succ. conf.)

Dalla corretta traduzione della nota del Ministero Rumeno (di cui si è già provveduto ad effettuare istanza di accesso agli atti ai fini dell'esibizione anche nel presente giudizio), nonché dal contenuto della citata nota n. 73158/19.04.19 e delle attestazioni rilasciate dal Ministero rumeno, è possibile rilevare che **l'amministrazione rumena non dichiara l'invalidità del percorso abilitante in Romania, ma afferma che "il possesso dell'attestato/certificato di conseguimento della formazione psicopedagogica è condizione necessaria per l'ottenimento dello stato di personale docente, ma non sufficiente, principalmente bisogna conseguire studi postliceali o universitari"**, tanto da concludere – come nella nota 73158 con la attestazione-certificazione **del diritto di insegnare in capo ai ricorrenti**.

Il Ministero spiega, altresì, che il certificato degli studi come stabilito dalla Direttiva 2005/36/CE che prevede il riconoscimento delle qualifiche professionali per i cittadini che hanno studiato in Romania, ai fini dello svolgimento dell'attività didattica all'estero è rilasciato a chi ne fa richiesta, solo se ha assolto, in Romania, o studi liceali/postliceali in profilo pedagogico, o studi universitari.

Per i cittadini italiani (che hanno conseguito una formazione mista in Italia e in Romania) il livello di qualifica di cui all'art. 11 della dir. 2005/36/CE è determinato sulla scorta degli studi conseguiti in Italia (e riconosciuti ed omologati in Romania) che in uno alla formazione psicopedagogica conseguita in Romania costituisce titolo abilitante all'insegnamento.

**Il Ministero italiano, dunque, deve procedere a "riconoscere solo la formazione psicopedagogica eseguita in Romania", per esplicita indicazione del Ministero rumeno, senza che ciò comporti alcun contrasto tra le due legislazioni e/o tra le due Amministrazioni** (come sostenuto nei precedenti Tar Lazio n. 9210/19 e succ. conf.)

Si rileva, altresì, che il Ministero dell'Istruzione in Romania, nella risposta fornita il 7 maggio 2015 al Miur, aveva già chiarito che il riconoscimento degli studi del titolo post secondario italiano completato dalla formazione professionale conferisce in Romania il diritto di insegnare.

Dalla documentazione allegata al presente ricorso è possibile rinvenire che le motivazioni di cui al rigetto risultano smentite e confliggenti con gli attestati e le certificazioni (adeverința) rilasciate dal *Ministerul Educației Naționale*. Le suddette adeverințe certificano espressamente che il **Nivel I** (livello I – postuniversitario di certificazione per la professione didattica, ottenendo 30 crediti (+5 per l'esame conclusivo), secondo l'*Attestato di completamento* del Programma di studi psicopedagogici, livello I), abilita all'insegnamento preuniversitario obbligatorio (prescolare fascia 3-5 anni, primario fascia 6-10 anni e secondario inferiore fascia d'età 11-14 anni); il **Nivel II** (livello II – postuniversitario di certificazione per la professione didattica nella sessione di giugno 2017, ottenendo 30 crediti (+5 per l'esame conclusivo), secondo l'*Attestato di completamento del Programma di studi psicopedagogici*, livello II) abilita all'insegnamento secondario superiore (fascia d'età 15-19) e postliceale (fascia d'età 19-21 anni e oltre).

Inoltre, il certificato in parola, tradotto con verbale di giuramento traduzioni, rilasciato dal *Ministerul Educației Naționale* del Ministero dell'Educazione Nazionale in Romania rilasciato ai ricorrenti, dove si legge espressamente: ***“l'aver accumulato un minimo di ... crediti dei moduli psicopedagogici nella specializzazione ottenuta attraverso il titolo di laurea e diploma di laurea, riconosciuto attraverso l'Attestato di riconoscimento degli studi rilasciato dal centro Nazionale di riconoscimento ed Equipollenza degli Studi nr. ...., rilasciato in data ..... con nr....., permette a....., IL DIRITTO DI INSEGNARE NELL'AMBITO DI ..... NELL'INSEGNAMENTO PREUNIVERSITARIO OBBLIGATORIO IN ROMANIA”***.

Le certificazioni in parola sono pertanto conformi alla direttiva, sussistendo i requisiti di cui all'art. 13 sia con riferimento alla lettera a) autorità competente al rilascio, sia alla lettera b) livello di qualifica equivalente di cui all'art. 11 DIR. citata.

Per effetto dell'abilitazione conseguita e della specializzazione i ricorrenti, abilitati in Romania per l'insegnamento nell'ambito della disciplina di cui al rispettivo titolo di studio, possono insegnare anche nell'ambito del sostegno.

Appare, pertanto, del tutto illegittimo il generico rigetto del riconoscimento dei titoli rilevato che i ricorrenti hanno conseguito gli studi postliceali e universitari all'insegnamento in Italia, riconosciuti in Romania, come previsto dalla normativa ivi vigente, in base ad un attestato di riconoscimento degli studi emesso dal Centro Nazionale di Riconoscimento e Omologazione

dei Titoli, ed è altresì in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, nonché della specializzazione per il sostegno conseguiti in Romania (cfr doc all).

In considerazione dei requisiti per il riconoscimento dettati dalla normativa nazionale di cui al d.lgs. n. 206/2007 e della normativa comunitaria di cui alla direttiva 2005/36/CE, il rigetto da parte del Miur del riconoscimento dei titoli abilitativi conseguiti in Romania integra non solo una violazione delle prefate norme, ma anche un ingiustificato inadempimento degli obblighi nascenti in forza dell'art. 49 CE.

**B) SULLA ESCLUSIONE DELLA SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO** - violazione e falsa applicazione del principio di libertà di stabilimento di cui agli articoli 49 ss del TFUE e del meccanismo di riconoscimento dei titoli di formazione negli Stati membri UE di cui agli articoli 11 e 13 direttiva 2005/36/CE e alla relativa normativa nazionale di recepimento contenuta negli articoli 3, 16, 17, 18 e ss d.lgs. n. 206/2007; eccesso di potere per ingiustificata disparità di trattamento e travisamento dei fatti. **ECCESSO DI POTERE – difetto di istruttoria -travisamento dei fatti- difetto di motivazione.**

Nell'atto generale n. 5636, il Miur sostiene l'esclusione della specializzazione per il sostegno sul presupposto che, in base alle Legge di istruzione nazionale rumena n. 1/2011, *“tale insegnamento rientra in Romania nell'ambito dell'educazione, in apposite scuole speciali, e non nelle classi comuni come avviene in Italia. Non vi è pertanto corrispondenza con l'ordinamento scolastico italiano che prevede che gli alunni con bisogni educativi speciali studino nelle classi comuni con il supporto dell'insegnante di sostegno e non frequentino, come avviene invece in Romania, scuole speciali a loro dedicate. Si precisa a tal proposito che nell'ordinamento scolastico italiano il sostegno è una specializzazione che si può ottenere solo in seguito all'acquisizione di un'abilitazione in una specifica disciplina”*.

Preliminarmente, si osserva che i ricorrenti, già abilitati –si ripete- con attestazione del “diritto di insegnare in Romania”, hanno perfezionato la specializzazione per il sostegno in Romania, ottenendo *“l'attestato di certificazione delle competenze nell'ambito delle Scienze dell'Educazione programma post-universitario di formazione e sviluppo professionale continuo: Approcci moderni in psicopedagogia speciale, con 40 crediti di studio (ECTS)”* come da certificato (adverintà) tradotto e giurato, rilasciato da “Romania- Ministero

dell'Educazione Nazionale e della Ricerca Scientifica- Università di Bucarest- Facoltà di Psicologia e di Scienze dell'Educazione”.

A ciò si aggiunga che molti docenti hanno effettuato in Romania il solo percorso di specializzazione sul sostegno, essendo già in possesso dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Italia.

Ebbene, il Miur sostiene, nell'impugnata nota, che la specializzazione in Italia (come anche in Romania) si può ottenere “*solo in seguito all'acquisizione di un'abilitazione in una specifica disciplina*”. Posto che i ricorrenti sono in possesso di abilitazione in una specifica disciplina, va, altresì, tuttavia, rilevato che, in base all'art. 3 D.M. n. 92/2019, in Italia possono conseguire la specializzazione per il sostegno: 1) candidati in possesso dell'abilitazione (anche conseguita all'estero e riconosciuta in Italia) all'insegnamento nella scuola secondaria; 2) candidati in possesso di Laurea + 24 CFU Laurea costituente titolo di accesso all'insegnamento – 24 cfu in ambito antropo-psico-pedagogico e metodologie e tecnologie didattiche; 3) Candidati in possesso di: Laurea + 3 anni di servizio.

Di tal chè appare legittimo ritenere che la formazione per la specializzazione nel sostegno in Romania venga ottenuta attraverso il conseguimento di analoghi requisiti (abilitazione o laurea e cfu + formazione per la specializzazione sostegno), acquisendo un livello di professionalità finalizzato all'insegnamento sia speciale, sia speciale integrato come previsto dalla Legge di istruzione nazionale rumena n. 1/2011.

La legge, richiamata dall'atto impugnato, prevede alla SEZ XIII Struttura del sistema nazionale ed insegnamento preuniversitario, intitolata “**Insegnamento speciale e speciale integrato**” agli **artt. 48** e ss che “(1) *Educazione speciale e integrata speciali organizzati per le persone con bisogni educativi speciali o altri bisogni educativi stabiliti dal Ministro dell'Istruzione, Gioventù e dello Sport, è fatto per tutti i livelli di istruzione, differenziata , a seconda del tipo e del grado di carenza. (2) **L'istruzione speciale e specialmente integrata** è gratuita ed è generalmente organizzata come un'educazione regolare. A seconda delle esigenze locali, può anche essere organizzato in altre forme, in conformità con la legislazione in vigore*”. Il successivo **art. 49** prevede che “(1) **L'educazione speciale deve essere organizzata, a seconda del caso, in unità di educazione speciale e istituti di istruzione di massa. (2) Un'educazione specificamente integrata può essere organizzata in classi speciali e individualmente o in gruppi integrati in classi di massa.** Il numero di formazioni di studio in

*educazione speciale e specialmente integrata è stabilito dal Ministero dell'Istruzione, della Ricerca, della Gioventù e dello Sport, a seconda del tipo e del grado di carenza”.*

La relazione Eurydice del 25 gennaio 2019, (Pubblicata in Eurydice <https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice>) - Commissione europea - Piattaforma delle politiche nazionali dell'EACEA> Eurydice- Sistemi educativi nazionali –in merito alla *Fornitura di esigenze educative speciali nell'ambito dell'istruzione ordinaria in Romania*, riporta che **“Secondo le disposizioni della legge sull'istruzione, l'integrazione scolastica dei bambini con bisogni educativi speciali si realizza attraverso le seguenti forme di educazione:**

- *All'interno di istituzioni educative distinte, interamente dedicate all'istruzione e alla formazione di bambini con bisogni educativi speciali (educazione speciale separata).*
- *Gruppi e classi per bambini con bisogni educativi speciali organizzati all'interno di istituzioni educative tradizionali (educazione speciale parzialmente integrata).*
- *All'interno di gruppi e classi organizzate in istituti di istruzione tradizionali (educazione integrata completa)”.*

Appare, dunque, errata ed artata la motivazione dell'amministrazione resistente, posto che la legge di istruzione nazionale rumena n. 1/2011 prevede l'istruzione speciale in classi speciali e/o specialmente integrata in classi comuni. In ogni caso, pur volendo ritenere che l'istruzione “speciale” in Romania presenti una non perfetta coincidenza con l'ordinamento scolastico italiano, tale presunta non corrispondenza non legittima il rigetto (per di più collettivo) delle istanze di riconoscimento della specializzazione, come sopra argomentato.

Nessuna norma e/o direttiva comunitaria prevede, infatti, una perfetta coincidenza degli ordinamenti, che di fatto integrerebbe un'insuperabile restrizione al diritto di stabilimento, ma nel caso di professione regolamentata, ai sensi dell'art. 11 DIR. 2006/35/CE, viene richiesto un analogo livello professionale e/o un livello analogo di responsabilità e funzioni. Anzi a norma dell'art. 13 è sufficiente **“attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente anteriore a quello richiesto nello Stato membro ospitante, come descritto all'articolo 11”** e, anche al di fuori dell'ambito della direttiva, è richiesta una effettiva comparazione delle competenze individualmente acquisite.

I ricorrenti, dunque, hanno perfezionato un percorso assolutamente analogo a quello previsto in Italia.

Il Miur nell'impugnato atto difetta di qualsivoglia motivazione sul punto.

Riconosce, infatti, che la specializzazione in Romania consente l'accesso nell'ambito dell'educazione speciale, ma travisa il contenuto della legge rumena e, ancora una volta, non effettua alcuna valutazione e comparazione dei contenuti e delle competenze della formazione di specializzazione conseguita in Romania, violando il disposto normativo e i principi comunitari in tema di stabilimento, come più volte richiamati.

**C) violazione degli artt. 3 e 97 Cost. disparità di trattamento – difetto di motivazione - contraddittorietà**

Infine, si rileva la vistosa disparità di trattamento fra i soggetti in condizioni assolutamente identiche, così violando canoni fondamentali sia di ordine comunitario che costituzionale.

Si osserva, infatti che il Miur ha in passato provveduto ad emettere i decreti di riconoscimento dei titoli rilasciati in Romania in casi esattamente analoghi.

Sul sito istituzionale del Ministero resistente sono pubblicati i mentovati decreti, a decorrere già da giugno 2015. Si richiamano i decreti AOODPIT prot. n. 499 del 12 giugno 2015; AOODPIT prot. n. 69 del 8 febbraio 2016; AOODPIT prot. n. 1341 del 9 dicembre 2015, che dispongono, sulla scorta dei medesimi titoli abilitanti Livello I e Livello II, il *“riconoscimento in favore della cittadina italiana [omissis], delle qualifiche professionali acquisite nell'Unione Europea (Romania), quali abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 (36/2005 CE) e del relativo decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206”*.

Pertanto, nei decreti, pubblicati sul sito istituzionale Miur, si considerano necessari e sufficienti ai fini del riconoscimento i requisiti posseduti dalla ricorrente ed allegati nell'istanza rigettata; ovvero:

- che l'interessato/a è cittadino/a italiana, di madrelingua italiana, possiede la competenza linguistica giacché ha conseguito la formazione primaria, secondaria ed accademica in Italia;
- che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificato/a nello Stato membro d'origine;

- che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni comprensivo della formazione didattico-pedagogica;
- che, TENUTO CONTO della valutazione espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 21 ottobre 2014, che ha subordinato il parere favorevole ad ulteriore approfondimento documentale;
- che VISTA la risposta fornita il 7 maggio 2015 dal competente Ministero dell'Istruzione in Romania – alla richiesta IMI 40754 formulata da questo Ministero, con la quale si certifica che **il riconoscimento degli studi del titolo post secondario italiano completato dalla formazione professionale conferisce in Romania il diritto di insegnare** [...];
- che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206/2007.

Inoltre, con specifico riferimento per il **sostegno**, si evidenzia che il MIUR ha già riconosciuto la specializzazione per il sostegno ottenuta in Romania con il decreto n. AOODPIT prot. n. 1339 del 09 dicembre 2015, sulla base dell'attestazione del Corso di Psicopedagogia speciale applicata e management dell'intervento psicopedagogico, conseguito in Romania.

La suddetta attestazione è assolutamente analoga ed equivalente all'attestazione che si invalida con la nota miur 5636, e con il decreto di esclusione dalla graduatoria concorsuale.

Ebbene, il provvedimento di riconoscimento in parola decreta la **conformità della suddetta specializzazione nel sostegno conseguita in Romania**. Emerge, dunque, sotto tale profilo non solo la disparità di trattamento, ma anche la contraddittorietà della motivazione basata – relativamente al sostegno- esclusivamente sulla non corrispondenza dell'ordinamento rumeno e dell'ordinamento italiano nell'ambito dell'insegnamento speciale.

Appare evidente che i medesimi titoli e le medesime condizioni, correttamente, ritenute già sufficienti sia in Romania che in Italia nei precedenti decreti di riconoscimento, sono ora ritenute dal Miur non più idonei, con evidente violazione del principio di uguaglianza e parità di trattamento, viziate da eccesso di potere sotto i profili sopra evidenziati e ferme le violazioni di legge comunitaria e nazionale e del procedimento.

\*\*\*\*\*

Infine, a ciò si aggiunga che tutti i ricorrenti hanno superato pienamente le prove del concorso inserendosi, prima dei depennamenti impugnati, in ottime posizioni nelle graduatorie di merito, ad ulteriore riprova del grado di conoscenze e competenze idonee ed adeguate allo svolgimento della funzione di docente, acclarato dalla Commissione esaminatrice del concorso (in Italia) in ordine al livello di preparazione e professionalità posseduto dai ricorrenti.

### **Istanza cautelare**

Il ricorso risulta assistito dal prescritto *fumus boni juris* per i motivi innanzi esplicitati e quanto al danno si rileva che, a seguito della nota avviso, i ricorrenti, in quanto abilitati in Romania, sono stati esclusi dalle graduatorie concorsuali cui erano stati già ammessi anche con riserva del riconoscimento della domanda di abilitazione presentata.

D'altra parte, il danno è *in re ipsa*, tenuto conto che ai ricorrenti abilitati in Romania, per effetto dell'atto impugnato, è precluso il diritto di stabilimento e per l'effetto la possibilità di iniziare e/o proseguire il percorso per l'insegnamento e/o per l'immissione a ruolo.

Essendo il ricorso assistito da *fumus boni juris* e sussistendo, per le ragioni esposte, il *periculum in mora*, che legittimano la sospensione degli impugnati atti e di ogni atto conseguente, presupposto e collegato, con riserva di proporre motivi aggiunti all'esito del deposito in giudizio da parte dell'amministrazione degli atti del procedimento,

### **Istanza istruttoria**

Si chiede sin d'ora al Ministero e agli USR resistenti di voler produrre tutta la documentazione istruttoria formata nel corso del procedimento di cui è causa, ivi comprese le interlocuzioni assunte con le autorità rumene, corredate di traduzione in lingua italiana, ovvero che in mancanza, codesto Tribunale ne ordini il deposito, trattandosi di atti (per i quali si è già provveduto ad effettuare istanza di accesso agli atti) necessari a verificare la legittimità dei provvedimenti impugnati.

In particolare:

**a) interrogazione scritta del Miur e veicolata all'omologo ministero rumeno a firma della Dott.ssa Maria Assunta Palermo recante informativa circa “la qualifica professionale di insegnante nel sistema educativo rumeno...omissis”;**

- b) risposta nota del Ministero dell'Educazione Nazionale rumeno recante numero di protocollo 40527/19.11.2018 in lingua rumena e n. 40527/26.11.2018 in lingua inglese;**
- c) ordinanza del Ministero rumeno dell'educazione nazionale e della ricerca scientifica n. 5414/2016 del 4 ottobre 2016;**
- d) interlocuzione 11 maggio 2018 e richiamati pareri del CIMEA, nota del 07 gennaio 2019;**
- e) relativa traduzione dei citati documenti.**

Nonché di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguente, allo stato non conosciuto. Inoltre, apparendo necessario, per i motivi innanzi dedotti, acquisire la corretta traduzione dei documenti rumeni su cui il Miur fonda i provvedimenti impugnati, si chiede, altresì, sin d'ora che venga disposta l'esecuzione di una verifica ovvero, di una consulenza tecnica.

***Istanza per la notificazione per pubblici proclami***

I sottoscritti Avv. Ida Tomasiello e Andrea de' Longis che assistono, rappresentano e difendono le parti ricorrenti giusta procura in calce all'atto introduttivo del soprascritto ricorso,

**PREMESSO CHE**

il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento;

Qualora l'Ecc.mo TAR adito volesse valutare la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i docenti iscritti nelle graduatorie di merito (graduatorie di merito di cui al D.D. n. 85/2018 ad esaurimento provvisorie e/o definitive dei citati ambiti territoriali italiani per le classi di concorso raggruppamenti - Usl Lazio: classi ADMM, ADSS, A047, AL56, AL55, A030, A060, A028, A029, A015; Usl Calabria classi ADMM, ADSS, A063; Usl Campania classi: A028 Calabria-) ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso dovrà essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che – in virtù dell'inserimento dei ricorrenti nelle vigenti graduatorie ad esaurimento sarebbero scavalcati in graduatoria e per il punteggio dei ricorrenti medesimi;

**RILEVATO CHE**

la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe gravosa, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per la difficoltà di reperire le generalità degli stessi;

CONSIDERATO CHE

la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso e la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per i ricorrenti;

l'Ecc.mo Tribunale adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;

Tutto ciò premesso, i sottoscritti difensori

FANNO ISTANZA

Affinché Codesto Ecc.mo Tribunale, valutata l'opportunità di integrazione del contraddittorio e di conseguenza quella di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c, con diverse modalità da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

**VOGLIA AUTORIZZARE**

**La notificazione del ricorso ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione integrale del testo del ricorso sul sito del Miur.**

\*\*\*\*\*

**P.Q.M.**

**Si conclude chiedendo l'accoglimento della istanza cautelare e del ricorso e l'annullamento degli atti impugnati**, l'accertamento del diritto dei ricorrenti al riconoscimento della abilitazione all'insegnamento in Italia negli istituti di istruzione nell'ambito della materia indicata dai ricorrenti nella domanda di riconoscimento e della specializzazione sul sostegno conseguita in Romania; nonché l'annullamento dei decreti di esclusione dalla procedura concorsuale e, per l'effetto, l'annullamento e/o la rettifica delle graduatorie di merito pubblicate dagli Uffici Scolastici Regionali;

con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione ai Difensori antistatari.

**In via istruttoria**, si chiede che il Giudice acquisisca dall'amministrazione tutti gli atti e i documenti del procedimento non in possesso dei ricorrenti, come specificato nell'istanza istruttoria.

*Si allega:*

- *Procura alle liti;*
- *Provvedimento di esclusione procedura concorsuale ddg 15/2018;*

- *Nota Miur avviso n. 5636 del 02 aprile 2019;*
- *Domanda riconoscimento;*
- *Titoli di studio in Italia;*
- *Riconoscimento titolo studio;*
- *Adverinta Ministero Rumeno con diritto di insegnare;*
- *Nivel I, Nivel II e Nivel III;*
- *Traduzioni giurate;*
- *Domanda partecipazione concorso;*
- *Relazione Eurydice del 25.01.2019;*
- *Nota prot. n. 13158/19.04.2019 del Direttore Generale del Ministero dell'Educazione Nazionale in Romania;*
- *Decreti Miur AOODPIT prot. n. 499 del 12 giugno 2015; AOODPIT prot. n. 69 del 8 febbraio 2016; AOODPIT prot. n. 1341 del 9 dicembre 2015; AOODPIT prot. n. 1339 del 09 dicembre 2015.*

***Ai fini del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia si dichiara che il contributo è pari ad Euro 325,00.***

Benevento - Roma li 03.09.2019

Avv. Ida Tomasiello

Avv. Andrea de' Longis